



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**IL BILANCIO DELLE BANCHE TRA
ASPETTI NORMATIVI E CONTABILI**

**BANK FINANCIAL STATEMENT BETWEEN
REGULATORY AND ACCOUNTING ISSUES**

Relatore:
Prof. Marco Gatti

Rapporto Finale di:
Alessandro Matricardi

Anno Accademico 2023/2024

INDICE

| | |
|--|-----------|
| INTRODUZIONE | 2 |
| CAPITOLO I – IL BILANCIO D’ESERCIZIO | 4 |
| 1.1 Definizione di bilancio | 4 |
| 1.2 Principi contabili internazionali e nazionali | 6 |
| 1.2.1 Principi contabili internazionali | 6 |
| 1.2.2 Principi contabili nazionali | 9 |
| 1.3 Le disposizioni generali sul bilancio | 10 |
| 1.4 Il contenuto del bilancio d’esercizio | 12 |
| CAPITOLO II – IL BILANCIO DELLE AZIENDE BANCARIE | 18 |
| 2.1 Il bilancio delle aziende bancarie: aspetti definitivi | 18 |
| 2.2 Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico previsto per le aziende bancarie | 21 |
| 2.3 Il Rendiconto Finanziario e la Nota Integrativa delle aziende bancarie | 37 |
| 2.4 Peculiarità del bilancio delle aziende bancarie | 41 |
| CONCLUSIONI | 43 |
| BIBLIOGRAFIA | 45 |

INTRODUZIONE

Il bilancio d'esercizio rappresenta uno degli strumenti fondamentali per la misurazione e la comunicazione delle performance economico-finanziarie di un'impresa. Attraverso il bilancio è possibile comprendere la situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'azienda, offrendo una visione complessiva del suo andamento. Esso è un documento disciplinato da normative contabili nazionali e internazionali che garantiscono la trasparenza e la comparabilità delle informazioni.

Nel contesto bancario, il bilancio assume un'importanza ancora maggiore, data la natura peculiare dell'attività svolta dagli istituti di credito. Le banche, infatti, non si limitano a produrre beni o servizi, ma sono principalmente impegnate nella gestione del risparmio e nell'intermediazione finanziaria, operando quotidianamente con un elevato volume di capitale proprio e di terzi. Questa particolare natura richiede che il bilancio bancario risponda a specifici criteri di rappresentazione, regolamentati da normative stringenti, come gli International Financial Reporting Standards (IFRS) e le direttive europee. In tale contesto, il bilancio bancario diventa uno strumento essenziale per monitorare la solidità

patrimoniale delle banche, la loro capacità di gestione del rischio e il rispetto dei requisiti di vigilanza imposti dalle autorità competenti.

La presente tesi si propone di analizzare in dettaglio il contenuto del bilancio d'esercizio, con particolare attenzione alla disciplina che lo regola e alle modalità di redazione. Successivamente, verrà esaminato il bilancio delle aziende bancarie, mettendone in luce le peculiarità rispetto al bilancio di una comune impresa. In particolare, verranno approfondite le specifiche esigenze contabili e normative che caratterizzano il settore bancario, evidenziando come queste influiscano sulle modalità di presentazione delle informazioni finanziarie e sugli indicatori utilizzati per valutare la performance e la solidità delle banche.

CAPITOLO I

IL BILANCIO D'ESERCIZIO

1.1 IL BILANCIO D'ESERCIZIO: ASPETTI DEFINITORI

Il bilancio d'esercizio è il fulcro dell'informativa economico-aziendale. Uno strumento cruciale per comunicare i risultati aziendali all'esterno e per valutare la capacità dell'impresa di mantenere un equilibrio dinamico¹. Ogni azienda utilizza il bilancio d'esercizio come strumento informativo al fine di veicolare elementi conoscitivi all'esterno, contribuendo alla conoscenza del sistema aziendale.

Il bilancio d'esercizio serve come base per la valutazione e la rappresentazione dei risultati aziendali, supportando il controllo e la comprensione delle dinamiche gestionali e fornendo una base di analisi storica e proiezione future. L'obiettivo principale è di fornire una rappresentazione trasparente e veritiera dell'andamento

¹ Balducci D., *Il bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionale e internazionali IAS/IFRS*. Edizioni fag, Milano, 2007.

dell'attività aziendale, mettendo in luce gli aspetti economici, patrimoniali e finanziari, a beneficio di tutti i soggetti interessati.

Esso evidenzia il risultato economico dell'attività aziendale e permette la misurazione del capitale di funzionamento. Il reddito d'esercizio può essere quantificato in via sintetica oppure in via analitica: in via sintetica, attraverso la rilevazione della differenza tra il valore del capitale di fine periodo e quello di inizio periodo; in via analitica, contrapponendo tutti i costi e gli oneri ai ricavi e proventi che sono maturati nel periodo di riferimento.

Il bilancio d'esercizio è regolato da un sistema di norme e principi, è un documento strutturalmente complesso e articolato in una pluralità di documenti. L'articolo 2423 del c.c. stabilisce che il bilancio è composto da tre documenti fondamentali: Stato Patrimoniale, disciplinato dagli articoli 2424 e 2424-bis c.c.; questo documento presenta la situazione patrimoniale dell'azienda, evidenziando le attività, le passività e il patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio.

Conto Economico, disciplinato dall'articolo 2425 e 2425-bis c.c.; riepiloga i costi e i ricavi dell'azienda durante l'esercizio, determinando il risultato economico (utile o perdita).

Nota Integrativa, regolata dagli articoli 2427 e 2427-bis c.c.; fornisce spiegazioni e dettagli supplementari sulle voci presenti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, migliorando la comprensione del bilancio.

Rendiconto Finanziario, disciplinato dall'articolo 2425-ter c.c.; fornisce informazioni dettagliate sui flussi di cassa, ossia i movimenti di denaro in entrata e in uscita, in un determinato periodo di tempo.

Questi documenti rappresentano un sistema unitario che offre una visione completa della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio². In sintesi, il bilancio d'esercizio è uno strumento chiave per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica e finanziaria dell'azienda, fornendo una base informativa solida per decisioni aziendali e per assicurare la trasparenza verso gli stakeholders.

1.2 I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

1.2.1 Principi contabili internazionali

L'Unione Europea ha deciso l'applicazione obbligatoria dei principi contabili internazionali IAS/IFRS per il bilancio consolidato delle società capogruppo con titoli negoziati in un mercato pubblico, per poter creare e garantire un mercato dei capitali efficace, efficiente ed integro.

² Balducci D., *Il bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionale e internazionali IAS/IFRS*. Edizioni fag, Milano, 2007.

Fig.1- Ambito applicativo del Regolamento CE n. 1606/2002 (articolo n. 4 e 5)

| | | Tipologia di società che redige il bilancio | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| | | Società quotata UE | Società non quotata UE |
| Tipologia di documento redatto | Bilancio consolidato | <i>Obbligo di adozione IAS/IFRS a partire dal 1° gennaio 2005 (quadrante I)</i> | <i>Facoltà per gli Stati membri di consentire o prescrivere gli IAS/IFRS (quadrante II)</i> |
| | Bilancio individuale della capogruppo | <i>Facoltà per gli Stati membri di consentire o prescrivere gli IAS/IFRS (quadrante III)</i> | <i>Facoltà per gli Stati membri di consentire o prescrivere gli IAS/IFRS (quadrante IV)</i> |

Fonte: Tettamanzi P., Principi contabili internazionali. Pearson education, Milano, febbraio 2008, pag. 46.

Secondo la Fig.1 e in base al Regolamento 1606/2002, le società obbligate ad applicare gli standard IAS/IFRS sono solo quelle le cui azioni sono quotate in una Borsa Valori di uno Stato membro dell'UE, e questo requisito riguarda solo il bilancio consolidato (quadrante I)³. Per tutte le altre situazioni (quadrante II, III e IV), ogni Stato membro dell'UE ha la possibilità di scegliere il trattamento

³ Tettamanzi P., Principi contabili internazionali. Pearson education, Milano, febbraio 2008

normativo più appropriato, tenendo conto delle esigenze culturali, giuridiche, tecniche e contabili nazionali.

L'Italia ha scelto di adottare gradualmente la facoltà offerta dal Legislatore europeo per permettere una transizione agevole agli operatori economici, tenendo conto delle loro capacità operative. Tra le aziende italiane soggette all'adozione degli IAS/IFRS, un gruppo principale è stato obbligato dal Decreto Legislativo 38/2005 a preparare il proprio bilancio consolidato secondo i Principi Contabili Internazionali a partire dall'anno chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. Queste aziende includono:

- le società quotate in borsa;
- le società che hanno strumenti finanziari accessibili al pubblico;
- le banche e altri intermediari finanziari regolamentati;
- le compagnie di assicurazione.

Inoltre, alle stesse società, escluse le imprese di assicurazione, è stata data la possibilità di redigere il bilancio d'esercizio utilizzando gli stessi principi internazionali a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. Questa facoltà è diventata un obbligo dal 31 dicembre 2006, come stabilito dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 38/2005.

1.2.2 Principi contabili nazionali

L'Organismo italiano di Contabilità (OIC), istituito come fondazione il 27 novembre 2001, nasce per rispondere alla necessità di creare uno “standard setter” nazionale con ampie competenze, in grado di rappresentare le esigenze nazionali in materia contabile.

L'OIC elabora i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, nonché i bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, sia nazionali che locali.

Inoltre, l'OIC coordina il proprio lavoro con quello di altri “standard setter” europei, rispettando le leggi e i regolamenti vigenti, e offre supporto tecnico per l'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile.

L'OIC svolge anche un ruolo di assistenza al Legislatore nazionale nell'emanazione di norme contabili e nell'adeguamento della disciplina interna in conformità alle direttive europee e ai principi contabili internazionali approvati dalla Commissione Europea. Il Codice Civile definisce i principi contabili di base che devono essere integrati e interpretati sulla base dei principi elaborati dall'OIC. Questi principi costituiscono delle regole tecnico-ragionieristiche, ossia “sono la matrice del

bilancio da cui il Legislatore ricava alcuni criteri che ritiene fondamentali e che introduce nella legge.”⁴ Pertanto, la funzione dei principi contabili è duplice:

- interpretare in chiave tecnica le norme di legge in materia di bilancio. La legge stabilisce i principi fondamentali da applicare nei bilanci, mentre l’interpretazione tecnica, cioè i criteri contabili specifici, è affidata agli esperti;
- integrare le norme di legge laddove risultano insufficienti. In questi casi, i principi contabili forniscono le linee guida necessarie per la redazione del bilancio.

I principi contabili assumono, quindi, un valore complementare alle disposizioni di legge, contribuendo a formare un sistema contabile coerente e adeguato alle esigenze delle imprese e delle amministrazioni.

Il loro obiettivo principale è di garantire che il bilancio rifletta in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, le variazioni subite e i risultati economici dell’esercizio.

1.3 LE DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO

I principi di redazione del bilancio sono delineati in vari articoli del Codice Civile, dai quali è possibile dedurre una sorta di gerarchia tra i principi fondamentali e gli altri principi di redazione del bilancio.

⁴ Iori M., *Principi nazionali e internazionali*. Gruppo24ore, Milano, 2013.

I principi fondamentali, o clausola generale, sono enucleati nell'art. 2423, 2° comma, dove si stabilisce che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio⁵.

Inoltre, l'art. 2423 richiama l'art. 2217, il quale dispone che il bilancio deve dimostrare “con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite”.

L'art. 2423, 4° comma, aggiunge un'altra caratteristica fondamentale del bilancio, collegata alla clausola generale: non è necessario rispettare obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa se la loro inosservanza non incide in maniera significativa sulla rappresentazione veritiera e corretta.

Gli altri principi di redazione del bilancio sono enunciati dall'art. 2423-bis. Questi stabiliscono che:

1. la valutazione delle voci debba essere fatta nella prospettiva di continuare l'attività aziendale;
2. si deve tener conto degli utili e delle perdite dell'esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o pagamento;
3. la valutazione deve essere effettuata secondo il principio di prudenza e tenendo conto della competenza economica;

⁵ Santesso E., Sòstero u., *Principi contabili per il bilancio d'esercizio*. Egea, Milano, 2016.

4. si deve considerare separatamente ogni componente eterogeneo degli elementi valutativi;
5. i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

1.4 IL CONTENUTO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Il bilancio di esercizio si compone di quattro principali documenti:

1. Stato Patrimoniale;
2. Conto Economico;
3. Nota Integrativa;
4. Rendiconto Finanziario.

Lo Stato Patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale di un'azienda, articolata in due sezioni:

- Attivo: mostra come il patrimonio aziendale è stato impiegato, suddiviso in base al livello di liquidità delle varie voci.
- Passivo: elenca le fonti di finanziamento dell'azienda, distinguendo tra mezzi propri e capitale di terzi.

Le principali voci dell'attivo includono:

- Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, evidenzia i crediti verso soci derivanti da sottoscrizioni del capitale sociale a fronte delle quali non è ancora stato

integralmente effettuato il conferimento, con separata indicazione della parte già richiamata;

- Immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie): sono gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente (art. 2424-bis). La loro caratteristica principale è che hanno un uso durevole, ovvero sono attività destinate a rimanere nel patrimonio aziendale anche oltre la chiusura dell'esercizio successivo.

Le immobilizzazioni devono essere iscritte in bilancio a valori netti, le rettifiche (ammortamenti e svalutazioni) devono essere portate in diretta diminuzione del loro valore (i cespiti dell'attivo sono al netto dei fondi ammortamento ed i crediti sono al netto del fondo svalutazione crediti); informazioni sui fondi ammortamento devono essere fornite in nota integrativa;

- Attivo circolante (rimanenze, crediti, attività finanziarie non immobilizzate, disponibilità liquide), accoglie quelle attività che non sono destinate ad un utilizzo durevole in azienda;
- Ratei e risconti, si generano in sede di scritture di assestamento.

Nel passivo, invece, si collocano:

- Patrimonio Netto (comprendente voci come Capitale sociale, riserve varie, utili e perdite, ecc.), costituisce la fonte di finanziamento con mezzi propri, le sottoclassi rappresentano le "parti ideali" del patrimonio netto;
- Fondi per rischi e oneri;

- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: al termine del rapporto di lavoro subordinato, i dipendenti hanno diritto ad una somma a titolo di trattamento di fine rapporto, determinata in base al tempo di permanenza in azienda. È, quindi, un onere di futura manifestazione per l'azienda ma che matura in ogni esercizio di permanenza del lavoratore;
- Debiti (con separata indicazione per quelli esigibili oltre l'esercizio successivo), rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente;
- Ratei e risconti, si generano in sede di scritture di assestamento.

Il Conto Economico

Il Conto Economico riassume i costi e i ricavi generati dall'attività aziendale durante un determinato periodo. E' articolato in:

- Valore della produzione, contiene tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della produzione ottenuta indipendentemente dall'effettiva vendita del prodotto. Sono i ricavi che appartengono sia alla gestione caratteristica che extra-caratteristica;
- Costi della produzione, relativi all'attività caratteristica ed accessoria classificati per natura, ovvero in base alla causa economica che li ha generati;

- Proventi e oneri finanziari, componenti reddituali connessi alla gestione finanziaria, ovvero costi e ricavi che si generano in seguito a finanziamenti ottenuti o concessi e dalle attività finanziarie;
 - Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie, componenti reddituali attinenti alle attività finanziarie di origine valutativa in sede di assestamento (svalutazioni e rivalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni, titoli);
- La differenza tra costi e ricavi porta all'utile o alla perdita dell'esercizio.

La Nota Integrativa

La Nota Integrativa fornisce informazioni aggiuntive e dettagliate per rappresentare in modo più accurato la situazione economica dell'azienda. In essa si trovano, tra l'altro, i criteri contabili adottati, informazioni di varia natura, e le motivazioni alla base di specifiche scelte contabili. Le sue funzioni sono:

- Spiegazione dei criteri di valutazione: descrive i metodi utilizzati dall'azienda per valutare le voci di bilancio, come immobilizzazioni, rimanenze, crediti e debiti, permettendo di comprendere come sono stati determinati i valori inseriti;

- Informazioni aggiuntive sui dati di bilancio: fornisce dettagli e chiarimenti sui dati riportati nel bilancio, spiegando ad esempio variazioni significative o voci di bilancio complesse;
- Descrizione dei rischi e delle incertezze: include informazioni sui principali rischi e sulle incertezze che possono influire sulla situazione economico-finanziaria dell'azienda, offrendo una visione più completa delle potenziali difficoltà future;
- Impegni, fondi e passività potenziali: riporta dettagli su impegni contrattuali, fondi accantonati e passività potenziali che non sono immediatamente visibili nello stato patrimoniale, ma che potrebbero influenzare il futuro dell'impresa;
- Informazioni sui rapporti con parti correlate: spiega le transazioni con soggetti collegati all'azienda, come società controllate o amministratori, per evidenziare eventuali operazioni rilevanti che potrebbero influire sulla trasparenza del bilancio;
- Variazioni di capitale e riserve: fornisce spiegazioni su eventuali modifiche nel capitale sociale o nelle riserve, illustrando operazioni come aumenti di capitale, distribuzione di utili o altre operazioni straordinarie;
- Analisi della gestione aziendale: offre un resoconto dell'andamento dell'attività durante il periodo, spiegando i principali eventi che hanno influenzato i risultati finanziari;

- Principi contabili applicati: dettaglia i principi contabili seguiti dall'azienda, specialmente se ci sono state modifiche rispetto agli anni precedenti o differenze rispetto agli standard contabili generalmente accettati.

Il Rendiconto Finanziario

Il Rendiconto Finanziario, obbligatorio per le aziende che redigono il bilancio ordinario, analizza dettagliatamente i flussi finanziari dell'impresa, consentendo di comprendere il fabbisogno finanziario dell'esercizio corrente rispetto a quello precedente. Questo documento è articolato nelle diverse aree che contribuiscono alla formazione del flusso monetario aziendale:

- Attività di finanziamento;
- Variazioni delle risorse finanziarie;
- Attività di investimento;
- Variazioni della situazione patrimoniale-finanziaria.

CAPITOLO II

IL BILANCIO DELLE AZIENDE BANCARIE

2.1 IL BILANCIO DELLE AZIENDE BANCARIE: ASPETTI DEFINITORI

Le norme sul bilancio delle aziende bancarie, emanate ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 (di seguito "decreto 136/2015"), si applicano a:

- a) banche iscritte nell'albo previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - T.U.B.);
- b) società finanziarie italiane indicate all'art. 59, comma 1, lettera b), del T.U.B., che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del T.U.B., ad esclusione delle imprese definite all'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
- c) società italiane di partecipazione finanziaria mista, di cui all'art. 59, comma 1, lettera b-bis), del T.U.B., che controllano una o più banche o società finanziarie, purché il settore bancario sia prevalente all'interno del conglomerato finanziario, come stabilito dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

I soggetti elencati nei punti a), b) e c) sono definiti "Intermediari IFRS" secondo l'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto 136/2015, e non sono obbligati a redigere il bilancio secondo le norme previste per gli intermediari bancari. In particolare:

- Le banche italiane di cui all'art. 1 del T.U.B. e le società indicate nei punti b) e c) devono redigere, per ciascun esercizio, il bilancio d'impresa e, se applicabile in base al decreto 136/2015, il bilancio consolidato, seguendo i principi contabili internazionali previsti dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (di seguito "decreto IAS")⁶.

- Le filiali italiane di banche comunitarie ed extracomunitarie sono tenute a rispettare gli obblighi di pubblicità dei documenti contabili.

Le disposizioni regolamentano la struttura del bilancio, includendo lo stato patrimoniale, il conto economico, il prospetto della redditività complessiva, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e il rendiconto finanziario, insieme alla nota integrativa e alla relazione sulla gestione.

Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico, il prospetto della redditività complessiva, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il rendiconto finanziario e la nota integrativa, oltre alle informazioni comparative. Gli intermediari devono includere nella nota

⁶ Banca d'Italia, circolare n. 262 del 22 dicembre 2005

integrativa tutte le informazioni richieste dai principi contabili internazionali, anche se non specificamente menzionate nelle disposizioni nazionali, nel rispetto di tali principi.

Le attività e passività, sia in bilancio che fuori bilancio, così come i ricavi e i costi delle succursali estere, devono essere riportati nel bilancio dell'ente di appartenenza. Inoltre, sia il bilancio dell'impresa che quello consolidato devono essere accompagnati da una relazione degli amministratori che descriva l'andamento della gestione e la situazione della banca o della società finanziaria e delle imprese incluse nel consolidamento.

Il bilancio deve essere redatto in modo chiaro e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste dai principi contabili internazionali o dalle normative nazionali non sono sufficienti per garantire una rappresentazione veritiera e corretta, la nota integrativa deve fornire tutte le informazioni aggiuntive necessarie.

In casi eccezionali, se l'applicazione di un principio contabile internazionale compromette la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, esso può essere derogato, come previsto dal "decreto IAS". In tal caso, la nota integrativa deve spiegare i motivi della deroga e il suo impatto. Gli eventuali utili derivanti dall'applicazione di questa deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile, tranne che per la parte corrispondente al valore recuperato.

2.2 LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO PREVISTO PER LE AZIENDE BANCARIE

Il principio contabile internazionale IAS 1 (paragrafi 54-59) specifica le informazioni da includere nello stato patrimoniale, indicando sia il contenuto minimo obbligatorio, sia eventuali informazioni aggiuntive che possono essere fornite dalle singole imprese⁷. Il paragrafo 57 afferma che le descrizioni e l'ordine delle voci, nonché le aggregazioni di voci simili, possono essere modificate in base alla natura e alle operazioni dell'entità. Questa flessibilità è particolarmente rilevante per banche e istituzioni finanziarie.

Le attività e le passività nello stato patrimoniale vengono classificate secondo un criterio finanziario. Secondo il paragrafo 60 dello IAS 1, i criteri utilizzati sono due:

- a) criterio corrente/non corrente, che rappresenta la regola generale;
- b) criterio della liquidità, utilizzato come eccezione quando fornisce un'informativa più rilevante e accurata per gli utilizzatori.

Il criterio della liquidità è adottato, ad esempio, negli schemi di bilancio previsti dalla Circolare della Banca d'Italia n. 262/2005 per le banche e le società finanziarie.

⁷ Rutigliano M., *Il bilancio della banca*, EGEA, Milano, ottobre 2011

Lo Stato Patrimoniale

Attivo:

- Cassa e disponibilità liquide, dove si collocano le valute aventi corso legale e i depositi liberi verso la Banca Centrale del paese;
- Attività finanziarie detenute per la negoziazione: quando viene acquisita al fine di essere venduta nel breve periodo o si trovano all'interno di un portafoglio di strumenti finanziari con la finalità di conseguire profitti nel breve periodo;
- Attività finanziarie valutate al fair value, questa categoria include le attività designate come tali sulla base della facoltà concessa dai principi contabili internazionali (fair value option). Le regole contabili per questa categoria sono simili a quelle delle attività finanziarie destinate alla negoziazione. Tuttavia, non possono essere incluse in questa voce: a) le attività rappresentative di strumenti partecipativi di capitale per i quali non esistono prezzi di mercato o dove non è possibile determinare il fair value in modo attendibile; b) gli strumenti di copertura.
- Attività finanziarie disponibili per la vendita, si tratta di una categoria residuale, dove vengono classificate tutte le attività che non rientrano in altre categorie. Il riconoscimento iniziale di tali attività avviene al fair value, che include i costi dell'operazione. Le successive variazioni di fair value vengono rilevate in una riserva patrimoniale netta.

- Attività finanziarie detenute fino alla scadenza, questa categoria include i titoli di debito e i finanziamenti che l'entità intende e ha la capacità di mantenere fino alla scadenza. Questi strumenti vengono iscritti al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo.
- Crediti verso clientela, include tutte le attività finanziarie non quotate in mercati attivi, come i mutui, operazioni di leasing finanziario, factoring e titoli di debito. Rientrano anche i crediti verso enti postali e la Cassa Depositi e Prestiti, oltre a operazioni contrattuali legate a margini di variazione e compensazione. I crediti vengono registrati alla data di sottoscrizione del contratto, che solitamente coincide con l'erogazione alla controparte. Il valore di iscrizione corrisponde al fair value, includendo costi e ricavi di transazione legati all'attività. Successivamente, i crediti sono valutati al costo ammortizzato, utilizzando il criterio dell'interesse effettivo. Periodicamente, si deve esaminare il valore dei crediti per identificare eventuali perdite. I crediti deteriorati, ovvero quelli per i quali non si prevede un pieno recupero del valore originario, sono classificati in quattro categorie:
 - Sofferenze: crediti di clienti insolventi, anche se non ancora accertati legalmente;

- Inadempienze probabili: crediti verso clienti temporaneamente in difficoltà, che potrebbero recuperare la capacità di pagamento entro un determinato periodo;
- Esposizioni ristrutturate: crediti per i quali sono stati negoziati nuovi accordi sulle scadenze o condizioni, a causa della difficoltà del cliente;
- Esposizioni scadute: crediti con pagamenti in ritardo di oltre 90 giorni. Per alcune categorie, come imprese pubbliche o residenti in Italia, la scadenza è estesa a 180 giorni.

Nella categoria dei crediti sono incluse anche le operazioni di leasing finanziario, comprese quelle che riguardano beni in costruzione o in attesa di locazione. In questi casi, i rischi vengono trasferiti al locatario prima della consegna del bene.

Infine, i crediti che derivano da fondi in amministrazione (ad esempio, prestiti concessi da enti pubblici o fondi statali) seguono le normative specifiche e maturano interessi a favore o a carico del soggetto interessato.

- Derivati di copertura, questa categoria include i derivati utilizzati come strumenti di copertura, crediti o strumenti finanziari, che hanno un fair value positivo. Al momento della redazione del bilancio, viene prestata particolare attenzione alla verifica dell'efficacia della copertura tra il derivato finanziario e l'elemento coperto, sia che si tratti di variazioni del fair value sia dei flussi di cassa, per compensare eventuali cambiamenti dell'elemento coperto. Questa

verifica viene effettuata all'inizio dell'operazione e prosegue per tutta la sua durata.

- Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica, in questa categoria vengono registrate le variazioni di valore positive o negative relative alla copertura generica del rischio di tasso d'interesse (macrohedging), in conformità a quanto stabilito dallo IAS 39.
- Partecipazioni, questa voce include le partecipazioni in società controllate, società sotto controllo congiunto o influenzate in modo rilevante, che non rientrano nelle "Attività finanziarie detenute per la negoziazione" o nelle "Attività finanziarie valutate al fair value".
- Attività materiali, questa categoria comprende le seguenti tipologie di attività materiali: a) attività utilizzate per scopi funzionali; b) attività detenute a scopo di investimento. Le attività della prima categoria includono tutte le attività fisiche con un ciclo di utilizzo lento, utilizzate nella produzione o fornitura di beni e servizi, nonché quelle acquisite tramite leasing finanziario o operativo (sia per il locatario che per il locatore). Questa voce comprende anche beni in costruzione o beni in leasing nell'ambito del leasing finanziario, fino al momento in cui sono presi in consegna dal locatario. Le attività detenute a scopo di investimento seguono quanto stabilito dallo IAS 40, riferendosi agli investimenti immobiliari destinati alla generazione di rendimenti o per valorizzare il capitale investito. Le attività materiali sono inizialmente registrate al costo complessivo,

comprensivo di eventuali spese di acquisizione. Successivamente, sono iscritte al netto degli ammortamenti accumulati e delle eventuali perdite di valore dovute a deterioramento.

- Attività immateriali, in questa categoria rientrano tutte le attività prive di una forma fisica tangibile, ma che possono generare benefici economici futuri. Le attività immateriali, escluso l'avviamento, sono registrate in bilancio al costo di acquisto, comprensivo degli oneri direttamente collegati, al netto dell'ammortamento e delle eventuali perdite di valore. L'avviamento, al contrario, non è soggetto ad ammortamento; come per le altre attività immateriali a vita utile indefinita, è iscritto al costo, al netto delle perdite di valore, e viene sottoposto ogni anno a un test di impairment.
- Attività fiscali, questa categoria include tutte le attività fiscali, sia correnti che anticipate, secondo quanto previsto dallo IAS 12.
- Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione, in questa categoria sono comprese le attività non correnti e i gruppi di attività destinati alla vendita, secondo i criteri definiti dall'IFRS 5. Queste attività devono essere pronte per la vendita nelle loro condizioni attuali e la vendita deve essere altamente probabile.
- Altre attività, in questa categoria sono incluse tutte le attività non classificabili nelle altre voci dell'attivo dello stato patrimoniale. La Circolare n. 262/2005 elenca, a titolo esemplificativo, alcune di queste attività: oro, argento, metalli

preziosi, ratei attivi non riconducibili ad attività finanziarie, migliorie su beni di terzi e altre spese incrementative non riconducibili alle attività materiali.

Passivo:

- Debiti verso banche, in questa categoria rientrano tutti i debiti verso le banche, indipendentemente dalla loro forma tecnica (depositi, conti correnti, finanziamenti), che non possono essere inclusi nelle voci “Passività finanziarie di negoziazione”, “Passività finanziarie valutate al fair value” e “Titoli in circolazione”. Inoltre, in questa voce sono compresi anche i debiti derivanti da servizi finanziari. Al momento della rilevazione iniziale, i debiti verso le banche sono valutati al fair value, ossia il corrispettivo ricevuto al netto dei costi di transazione. Successivamente, vengono valutati al costo ammortizzato applicando il criterio dell’interesse effettivo.
- Debiti verso clientela, questa categoria include i debiti nei confronti della clientela, come depositi, conti correnti o finanziamenti, che non rientrano nelle altre categorie specifiche come le passività finanziarie di negoziazione o quelle valutate al fair value. Sono inclusi anche i margini di variazione depositati presso organismi di compensazione o debiti legati a servizi finanziari. Alla registrazione iniziale, i debiti verso la clientela sono riconosciuti al fair value, solitamente pari all’importo ricevuto al netto dei costi di transazione.

Successivamente, tali debiti vengono valutati a costo ammortizzato, applicando il metodo del tasso di interesse effettivo.

- Titoli in circolazione, in questa categoria rientrano i titoli emessi, come buoni fruttiferi o certificati di deposito. Sono esclusi i titoli già scaduti, ma non rimborsati al momento della redazione del bilancio, e le quote di titoli non ancora collocate. Dopo l'iscrizione iniziale, i titoli vengono valutati a costo ammortizzato, al netto di eventuali riacquisti. La differenza tra il valore contabile e l'importo pagato per il riacquisto viene contabilizzata come utile o perdita. In caso di successiva vendita da parte dell'emittente, viene trattata come una nuova emissione, senza impatto sul conto economico. Se i titoli sono convertibili in azioni, la parte di patrimonio netto viene separata da quella relativa alla passività finanziaria.
- Passività finanziarie di negoziazione, questa categoria comprende passività detenute per scopi di negoziazione, come titoli di debito o finanziamenti. Includono passività finanziarie destinate a essere riacquistate a breve termine e contratti derivati non utilizzati come copertura. Queste passività sono valutate al fair value sia all'iscrizione iniziale sia nelle successive rilevazioni.
- Passività finanziarie valutate al fair value, in questa categoria rientrano le passività finanziarie, indipendentemente dalla loro forma tecnica, qualora siano classificate come tali in base alla facoltà riconosciuta dall'IAS 39 (fair value option). Le passività finanziarie che appartengono a questa categoria seguono

una gestione del rischio o una strategia di investimento stabilita dagli organi amministrativi della società. La rilevazione iniziale e le successive valutazioni avvengono secondo i criteri previsti per gli strumenti finanziari inclusi nella categoria delle passività finanziarie di negoziazione.

- Derivati di copertura, in questa voce rientrano i derivati di copertura che includono crediti e strumenti finanziari, qualora al momento della chiusura del bilancio presentino un valore fair value negativo.
- Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica, “Attivo”, qui si registra il saldo, positivo o negativo, derivante dalle variazioni di valore delle passività oggetto di copertura generica (macrohedging) per il rischio di tasso d’interesse, in conformità all’IAS 39.
- Passività fiscali, in questa categoria sono comprese tutte le passività fiscali, sia correnti che differite, in base all’IAS 12.
- Passività associate ad attività in via di dismissione, in questa categoria rientrano le passività legate a singole attività o a gruppi di attività in via di dismissione.
- Altre passività, qui vengono incluse tutte le passività non riconducibili ad altre voci dello stato patrimoniale.
- Fondi per rischi e oneri, la voce è suddivisa in due sottocategorie: fondi di quiescenza e obblighi simili, e altri fondi. Nella prima sottocategoria vanno indicati i fondi di previdenza complementare a benefici definiti e quelli a contribuzione definita, classificati come “fondi interni” ai sensi della vigente

legislazione previdenziale. Nel dettaglio, il fondo di previdenza complementare a benefici definiti garantisce una serie di benefici che dipendono da fattori come l'età e gli anni di servizio del dipendente. In questo caso, i rischi (attuariali e di investimento) gravano sull'impresa, e la determinazione dei valori attuariali viene effettuata da attuari esterni all'ente. Il fondo di previdenza complementare a contribuzione definita, invece, si basa su un piano in cui l'entità versa dei contributi fissi, e il beneficio si limita all'ammontare dei contributi accumulati e dei rendimenti su tali contributi. In tal caso, i rischi (attuariali e di investimento) ricadono sul dipendente, poiché l'ente non ha obblighi ulteriori qualora il fondo non disponga di risorse sufficienti per coprire i benefici a tutti i dipendenti. Nella seconda sottocategoria vanno indicati i fondi per rischi e oneri costituiti in ottemperanza ai principi contabili internazionali. In particolare, questi fondi vengono costituiti nei seguenti casi:

- a) quando esiste un'obbligazione attuale derivante da un evento passato;
- b) è probabile che si debba sostenere un onere per adempiere all'obbligazione e questo sia atto a produrre benefici economici;
- c) è possibile fare una stima affidabile dell'obbligazione stessa.

Inoltre, l'importo da accantonare viene determinato tenendo conto delle incertezze legate ai fatti e alle circostanze del caso. Qualora il differimento temporale nel sostenimento dell'onere sia rilevante, l'importo accantonato si

basa sull'ammontare necessario per estinguere l'obbligazione. I fondi sono soggetti a periodiche rivalutazioni alla luce dei rischi e delle incertezze esistenti.

- Riserve di valutazione, questa voce include riserve derivanti da variazioni di valore che riguardano: a) attività finanziarie disponibili per la vendita; b) attività materiali e immateriali in caso di rivalutazione; c) copertura di investimenti esteri; d) copertura di flussi finanziari; e) differenze di cambio derivanti da conversioni monetarie; f) attività singole o gruppi di attività in via di dismissione; g) utili o perdite legati a piani di benefici definiti (ad esempio, pensioni); h) partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto; i) riserve di rivalutazione stabilite da normative speciali.
- Azioni rimborsabili, in questa voce rientrano le azioni per le quali la società si impegna a rimborsare o riacquistare a un prezzo prestabilito nei confronti dei soci.
- Strumenti di capitale, qui si include il valore complessivo degli strumenti finanziari che rappresentano il patrimonio netto della società, escludendo capitale e riserve.
- Riserve, questa voce comprende le riserve derivate dagli utili, come quelle legali o statutarie, oltre a riserve per l'acquisto di azioni proprie, utili non distribuiti o riportati a nuovo.

- Sovrapprezzi di emissione, qui vengono registrate le riserve create dalle somme incassate dalla società per l'emissione di azioni a un prezzo superiore al loro valore nominale.
- Capitale, questa voce rappresenta il valore delle azioni o delle quote emesse dalla società, al netto del capitale sottoscritto ma non ancora versato alla data di chiusura del bilancio.
- Azioni proprie, sono registrate direttamente come riduzione del patrimonio netto quando acquistate e aumentano il patrimonio netto quando vendute. In caso di successiva vendita, l'eventuale differenza tra prezzo di vendita e costo di riacquisto delle azioni è contabilizzata sempre nel patrimonio netto.

Il Conto Economico

- Interessi attivi (e proventi assimilati) e interessi passivi (e oneri assimilati), in queste voci rientrano gli interessi attivi e passivi, così come i proventi e gli oneri assimilati, relativi alle disponibilità liquide, agli strumenti finanziari detenuti per la negoziazione, valutati al fair value o disponibili per la vendita, e strumenti di natura monetaria, inclusi crediti, debiti e titoli in circolazione. Questi includono sia gli strumenti finanziari detenuti fino alla scadenza sia i contratti derivati di copertura. La differenza tra gli interessi attivi e passivi genera il margine d'interesse.
- Commissioni attive e passive, comprende i proventi e gli oneri relativi a servizi prestati dalla banca e alla gestione di strumenti finanziari, iscritti secondo il

principio della competenza. Le commissioni attive includono, tra le altre, il rimborso di spese quali imposte di bollo o invio estratti conto. Il saldo netto tra commissioni attive e passive è iscritto nelle commissioni nette.

- Dividendi e proventi simili, riguarda i dividendi da partecipazioni in azioni o quote, valutati secondo il metodo del Patrimonio Netto. Anche i proventi di quote di OICR sono inclusi e i dividendi vengono iscritti nell'esercizio in cui viene deliberata la distribuzione.
- Risultato netto dell'attività di negoziazione, si tratta della somma dei risultati derivanti da operazioni su attività e passività finanziarie di negoziazione. Include anche utili e perdite legati a compravendita di strumenti finanziari e metalli preziosi.
- Risultato netto dell'attività di copertura, in questa categoria vengono inclusi i risultati delle operazioni di copertura (sia generica che specifica) relativi alla valutazione del fair value e dei flussi finanziari. Si considerano i differenziali positivi e negativi dei contratti di copertura, compresi i risultati delle attività o passività in relazione al rischio di cambio.
- Utili (perdite) da cessione o riacquisto, vengono registrati in questa sezione gli utili o le perdite derivanti dalla vendita o dal riacquisto di crediti, attività finanziarie disponibili per la vendita o detenute fino alla scadenza, e passività finanziarie proprie.

- Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value, rientrano in questa voce gli utili e le perdite derivanti dalla valutazione di attività e passività finanziarie a fair value e i risultati legati a tali valutazioni.
- Margine di intermediazione, questo margine è la somma algebrica del margine d'interesse, delle commissioni nette e delle voci precedenti.
- Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento, in questa categoria sono incluse le rettifiche o riprese di valore relative al deterioramento dei crediti verso clienti e banche, delle attività finanziarie disponibili per la vendita o detenute fino alla scadenza, e altre operazioni finanziarie.
- Risultato netto della gestione finanziaria, è la somma algebrica del margine di intermediazione e delle rettifiche per deterioramento.
- Spese amministrative, questa categoria è suddivisa in due sotto voci: a) spese per il personale, che includono stipendi, rimborsi per trasferte, compensi agli amministratori e accantonamenti per premi; b) altre spese amministrative, come spese legali, costi per energia, affitti, assicurazioni e imposte indirette.
- Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri, questa voce include l'importo netto, positivo o negativo, relativo agli accantonamenti ai fondi per rischi ed eventuali eccedenze che sono state trasferite nel conto economico. Si riferisce ai fondi iscritti sotto la voce "altri fondi" del passivo dello stato patrimoniale.
- Rettifiche/riconoscimenti di valore netto su attività materiali, indica il saldo, positivo o negativo, relativo agli accantonamenti e alle rivalutazioni per attività

materiali destinate a scopi aziendali o d'investimento, incluse quelle date in leasing operativo o finanziario.

- Rettifiche/riconoscimenti di valore netto su attività immateriali, riporta il saldo, positivo o negativo, delle rivalutazioni o perdite su attività immateriali, come marchi o brevetti, e altre attività acquisite in leasing.
- Altri oneri/proventi di gestione, questa voce include tutti i costi o i ricavi non classificati nelle voci precedenti, come le spese per l'invio di estratti conto, imposte di bollo o spese di manutenzione di immobili destinati a scopi d'investimento.
- Costi operativi, deriva dalla somma delle spese amministrative e altri oneri/proventi di gestione.
- Utili (perdite) delle partecipazioni, include l'importo netto dei profitti o perdite derivanti da partecipazioni in società controllate o collegate, con influenza significativa.
- Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali, questa voce riporta il saldo, positivo o negativo, delle svalutazioni e rivalutazioni delle attività materiali e immateriali valutate al loro valore di mercato (fair value) o rivalutato.
- Rettifiche di valore dell'avviamento, riporta le svalutazioni dell'avviamento risultanti dai test di impairment.

- Utili (perdite) da cessione di investimenti, riporta il saldo tra i profitti e le perdite derivanti dalla vendita di investimenti come immobili, marchi o altre attività.
- Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte, rappresenta la somma tra il risultato netto della gestione finanziaria e utili (perdite) da cessione di investimenti.
- Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente, indica l'onere fiscale associato al reddito dell'esercizio, includendo sia la componente corrente sia quella differita.
- Utile (perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte, risulta dalla somma delle ultime due voci.
- Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte, comprende il saldo, positivo o negativo, dei proventi e oneri relativi a gruppi di attività e passività in corso di dismissione (come interessi attivi/passivi, dividendi), al netto delle imposte correnti e differite.
- Utile (perdita) d'esercizio, è il risultato del periodo ottenuto sommando algebricamente tutte le componenti positive e negative.

2.3 IL RENDICONTO FINANZIARIO E LA NOTA INTEGRATIVA DELLE AZIENDE BANCARIE

Rendiconto Finanziario

Il rendiconto finanziario, secondo lo standard IAS 7, può essere redatto seguendo il metodo diretto o il metodo indiretto.

A) Metodo diretto, i flussi finanziari relativi all'attività operativa, di investimento e di provvista sono riportati al lordo, senza compensazioni, eccetto le eccezioni previste dallo IAS 7. Le principali voci includono:

- Interessi attivi incassati: includono anche gli interessi accreditati su conti correnti.
- Interessi passivi pagati: comprendono gli interessi relativi a debiti per leasing (IFRS 16).
- Dividendi e proventi simili: non includono dividendi incassati su partecipazioni (attività di investimento).
- Altri ricavi: includono riprese di valore da incassi.
- Altri costi: comprendono canoni per leasing a breve termine e altre componenti escluse dalla valutazione dei debiti per leasing (IFRS 16).

Nelle sezioni dedicate alle attività finanziarie e passività, si deve indicare la liquidità generata o assorbita nell'esercizio da nuove operazioni o rimborsi di operazioni esistenti. Sono escluse le variazioni dovute a valutazioni, interessi maturati e non incassati/pagati, riclassificazioni di attività e ammortamenti.

Ad esempio, nel caso dei crediti, la liquidità assorbita deriva dalla concessione di nuovi prestiti o nuove erogazioni. I pagamenti per leasing includono la quota capitale dei debiti. Inoltre, le operazioni di vendita o acquisto di rami d'azienda devono essere riportate al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse. Azioni proprie includono operazioni come emissioni, acquisti e i relativi premi. Infine, il rendiconto deve riportare le informazioni sulle succursali estere (IAS 7, paragrafi 40 e 48) e le indicazioni richieste dall'IFRS 5 per attività dismesse.

B) Metodo indiretto, i flussi finanziari sono riportati al lordo. Tuttavia, questo metodo parte dal risultato operativo, rettificato per:

- Rettifiche per rischio di credito: relative a attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o al fair value.
- Altri aggiustamenti: includono componenti reddituali non liquidate come plus/minusvalenze su partecipazioni o interessi maturati e non incassati.

Le sezioni relative alle attività e passività finanziarie indicano la liquidità generata o assorbita nell'esercizio, con esclusione di variazioni dovute a valutazioni, interessi maturati e non pagati/incassati, riclassificazioni e ammortamenti.

Ad esempio, nei crediti, la liquidità assorbita deriva da nuovi prestiti o erogazioni. Come nel metodo diretto, le operazioni di leasing e le azioni proprie sono gestite allo stesso modo. Anche in questo caso, si devono includere le informazioni richieste dallo IAS 7 e dall'IFRS 5 per le succursali estere e attività dismesse.

In sintesi, entrambi i metodi mirano a presentare i flussi di cassa in maniera trasparente, ma differiscono nel modo in cui calcolano e rappresentano le informazioni finanziarie.

Nota integrativa

La nota integrativa è un documento indispensabile per la comprensione completa del bilancio bancario, poiché fornisce chiarimenti e integrazioni alle informazioni presenti nei prospetti contabili. A differenza dello stato patrimoniale e del conto economico, la nota integrativa presenta sia dati quantitativi (monetari e non monetari) sia dati qualitativi (descrittivi). Questo documento, elaborato secondo uno schema definito dalle leggi, costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio. Gli organi societari sono responsabili per la veridicità e completezza delle informazioni riportate. La principale peculiarità della nota integrativa risiede nella sua natura analitica: fornisce una quantità di informazioni notevolmente maggiore e più dettagliata rispetto ai documenti sintetici, come lo stato patrimoniale e il conto economico.

La Circolare 262 prevede che la nota integrativa del bilancio delle aziende bancarie sia strutturata in undici sezioni principali:

- Parte A – Politiche contabili;
- Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale;
- Parte C – Informazioni sul conto economico;

- Parte D – Redditività complessiva;
- Parte E – Informazioni sui rischi e sulle politiche di copertura;
- Parte F – Informazioni sul patrimonio;
- Parte G – Operazioni di aggregazione relative ad imprese o rami aziendali;
- Parte H – Operazioni con parti correlate;
- Parte I – Accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali.
- Parte L – Informativa di settore.
- Parte M – Informativa sul leasing

La nota integrativa, quindi, è suddivisa in diverse sezioni, ciascuna delle quali approfondisce un particolare aspetto della gestione aziendale. In sostanza, questo documento ha molteplici funzioni. Una delle sue funzioni principali è quella di aiutare il lettore a interpretare correttamente le voci di bilancio, fornendo dettagli sullo stato patrimoniale e il conto economico, raggruppando le informazioni per facilitarne la comprensione. Questo compito è specificamente svolto nelle sezioni B e C del documento.

Un'altra funzione essenziale della nota integrativa è quella di fornire informazioni aggiuntive che chiariscano aspetti importanti della gestione e della formazione del bilancio. Tra queste, sono particolarmente rilevanti le informazioni sui rischi aziendali e le modalità con cui vengono gestiti (descritti nella parte E), così come i dati riguardanti la composizione e l'adeguatezza patrimoniale (parte F). Inoltre,

devono essere illustrati anche i criteri contabili adottati, con particolare riguardo all'applicazione degli standard IAS/IFRS (descritti nella parte A).

In definitiva, la nota integrativa offre un livello di dettaglio molto elevato, rivelandosi uno strumento prezioso per chi desidera analizzare in profondità i dati finanziari di un'azienda, specialmente nel contesto bancario.

2.4 PECULIARITA' DEL BILANCIO DELLE AZIENDE BANCARIE

E' evidente da quanto sopra riportato che il bilancio delle aziende bancarie si caratterizza per profonde differenze rispetto al modello previsto per le aziende industriali e di servizi. Il bilancio d'esercizio di un'azienda non bancaria riflette principalmente attività produttive e commerciali, mentre il bilancio bancario si concentra sulle operazioni finanziarie e sugli obblighi prudenziali legati al settore bancario.

Inoltre, la struttura del bilancio bancario è molto più articolata e specifica nelle voci relative agli strumenti finanziari e alla gestione del rischio, poiché le banche sono istituzioni che operano principalmente nel mercato del credito e degli investimenti e questo enfatizza l'esigenza di comunicazione e, soprattutto, di trasparenza nei confronti dei vari stakeholder.

Per quanto riguarda la regolamentazione, mentre il bilancio d'esercizio è regolato dal Codice Civile e, in alcuni casi, dagli IFRS, il bilancio bancario è soggetto a normative settoriali molto più complesse e stringenti.

Riguardo alla composizione delle attività e passività, le banche hanno bilanci con forti componenti finanziarie (prestiti, investimenti, depositi), a differenza delle imprese non finanziarie che presentano principalmente attività materiali e debiti commerciali.

CONCLUSIONI

Il bilancio d'esercizio rappresenta uno strumento imprescindibile per fornire un quadro completo e veritiero della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un'azienda. Nel contesto bancario, il bilancio assume una rilevanza ancora maggiore, poiché le banche svolgono un ruolo cruciale nella stabilità del sistema economico e finanziario. Le peculiarità del bilancio bancario, infatti, riflettono la natura specifica delle attività bancarie, caratterizzate da una maggiore esposizione ai rischi di credito, di mercato e di liquidità.

Nel corso di questa tesi è stato evidenziato come, sebbene i principi generali di redazione del bilancio d'esercizio siano comuni a tutte le imprese, le banche necessitano di criteri contabili più dettagliati e regolamentati, come le disposizioni contenute nei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e la supervisione delle autorità regolamentari, in particolare la Banca d'Italia e la Banca Centrale Europea. La specificità del bilancio bancario emerge soprattutto nella classificazione, nella

valutazione e nella rappresentazione delle attività e delle passività finanziarie, nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti e nella gestione dei rischi.

In conclusione, il bilancio bancario rappresenta un elemento fondamentale per il funzionamento del sistema finanziario e per la tutela dei risparmiatori, evidenziando come la solidità patrimoniale delle banche sia un fattore determinante per la stabilità complessiva dell'economia.

BIBLIOGRAFIA

Balducci D., *Il bilancio d'esercizio. Principi Contabili Nazionali e Interazionali IAS/IFRS*. Edizioni fag, Milano, 2007.

Balestri G., *Il bilancio bancario*. Hoepli, Milano, 2011.

Banca d'Italia, circolare n.262 del 22 dicembre 2005.

Caratozzolo M., *Il bilancio d'esercizio*. Giuffrè editore, Milano, 2006.

Iori M., *Principi nazionali e internazionali*. Gruppo24ore, Milano, 2013.

Ruozzi R., *Economia della banca*. Egea, Milano, 2020.

Rutigliano M., *Il bilancio della banca*. Egea, Milano, ottobre 2011.

Santesso E., Sòstero U., *Principi contabili per il bilancio d'esercizio*. Egea, Milano, 2016.

Tettamanzi P., *Principi contabili internazionali*. Pearson education, Milano, febbraio 2008.